

Informativa ai Lavoratori sui Controlli dei Certificati Verdi COVID-19

Si comunica che con l'entrata in vigore prevista per il 15 ottobre 2021 del Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 - *Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*. tutti i Lavoratori appartenenti al comparto pubblico e privato, inclusi i liberi professionisti, artigiani e i collaboratori familiari dovranno dotarsi di Certificato Verde COVID 19 per accedere ai luoghi di lavoro.

Accesso al luogo di Lavoro

L'articolo 2 del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, indica che "chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19". L'obbligo del certificato per l'accesso al luogo di lavoro ha efficacia per tutti i lavoratori privati, ivi inclusi, ad esempio, i liberi professionisti e i collaboratori familiari.

La Certificazione verde COVID-19 viene emessa dal Ministero della Salute e attesta una delle seguenti condizioni:

- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa dopo 15 giorni dalla prima dose o con il vaccino monodose o al completamento del ciclo vaccinale)
- essere negativi al test antigenico rapido o al test molecolare eseguiti nelle ultime 48 o 72 ore
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi

La verifica del possesso del Certificato verrà effettuato a campione, se possibile al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e da un Incaricato con atto formale da parte del Datore di Lavoro utilizzando la APP VERIFICAC19.

L'incaricato potrà verificare l'identità del Lavoratore tramite la richiesta di un valido Documento di Identità e non potrà richiedere copia integrale del Certificato, registrare la sua scadenza o ogni altro dato in esso contenuto; per attestare il controllo potrà esclusivamente effettuare una foto del QR code.

Tutti i soggetti incaricati si sono impegnati al rispetto integrale del Regolamento Privacy GDPR 2016/679, con divieto di divulgare, conservare ed utilizzare in alcun modo i dati delle persone che saranno soggette a verifica; nel caso ci fossero abusi questi dovranno essere immediatamente comunicati al Datore di Lavoro.

Il lavoratore che non seguirà le prescrizioni normative non avrà accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, con la contestazione di assenza ingiustificata e la perdita della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominato, che perdureranno fino alla messa in regola subordinata al possesso di valida certificazione verde.

Sanzioni

Il Datore di Lavoro potrà segnalare il Lavoratore che non seguirà le prescrizioni al Prefetto e sono previste sanzioni pecuniarie tra i 600 e 1.500 euro. Restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.

Chi falsifica una certificazione verde rischia di incorrere nel reato di falsità materiale commessa dal privato con una pena della reclusione da sei mesi a tre anni, ridotta fino a un terzo. Chi usa un pass falso senza aver preso parte alla contraffazione commette il reato di uso di atto falso e le pene sono ulteriormente ridotte di un terzo.

Tamponi e Certificazione Verde

Il costo dei tamponi, per ottenere la certificazione verde, sarà interamente a carico dei Lavoratori salvo per chi è esentato dalla vaccinazione con apposita certificazione medica; il costo dei tamponi sarà pari a 15 euro fino al 31 dicembre.

La normativa ha inoltre definito che

- il tampone antigenico rapido ha una validità di 48 ore;
- il tampone molecolare ha una validità di 72 ore;
- per i guariti dal Covid la certificazione verde scatterà subito dopo la prima somministrazione.
- il Certificato Verde scatterà dopo 15 giorni dalla prima dose di vaccino per chi inizia il percorso vaccinale e ha validità sino alla data della seconda;
- il Certificato Verde è valido un anno dalla data dell'ultima somministrazione,

Padova,

Il Datore di Lavoro